

Agenzia delle entrate, risposta
a interpello 19 ottobre 2018, n. 39
Art. 87 del Tuir
Oic nn. 19, 21, 31

Marco Rescigno

Trasferimento di partecipazioni con valore economico negativo: trattamento contabile e fiscale

Il quesito all'Agenzia delle Entrate

Con la risposta all'interpello n. 39 del 19/10/2018, l'Amministrazione Finanziaria, partendo dai risvolti contabili relativi a operazioni di compravendita di partecipazioni con valore economico negativo, ha fornito utili indicazioni in merito ai correlati riflessi fiscali.

Le **compravendite di partecipazioni con valore economico negativo**, nella pratica, sono operazioni **frequenti** e capita spesso che l'acquirente, interessato a una società con prospettive di perdite future, sia disposto, **ricevendo una cd. "dote" dal venditore, ad accollarsi gli oneri e le problematiche incorporate nella partecipazione**.

Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, all'atto dell'acquisto di una partecipazione (Eta S.p.A.) valutata negativamente, l'acquirente (Alfa S.r.l.) ha ricevuto una provvista dal venditore (Beta S.p.A.) a fronte delle probabili perdite future stimate provvedendo, nel contempo, ad accantonare uno specifico fondo rischi e oneri a copertura della probabile passività della partecipata.

Il quesito risolto dall'Agenzia delle Entrate ha come oggetto principale il trattamento fiscale a cui è assoggettata, in capo all'acquirente Alfa, l'eliminazione del "fondo oneri futuri" all'atto della successiva vendita, con particolare riferimento al funzionamento del meccanismo della *participation exemption* previsto dall'art. 87 del Tuir, di cui la quota trasferita presentava tutti i requisiti sia al momento delle cessione da

La **risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 39 del**

19/10/2018 rappresenta l'occasione per esaminare gli effetti contabili e fiscali di una fattispecie che si riscontra molto comunemente nella pratica: la **compravendita di partecipazioni a cui le parti hanno attribuito un valore economico negativo** (cd. "cessioni di partecipazioni con dote").

parte di Beta S.p.A., sia al momento della successiva cessione da parte di Alfa S.r.l. stessa.

Nel seguito si fornisce una ricostruzione degli effetti contabili dell'operazione in capo all'originario cedente (Beta S.p.A.) e all'acquirente (Alfa S.r.l.) per le diverse operazioni di compravendita che hanno avuto a oggetto la partecipazione in Eta, analizzando i risvolti di natura fiscale alla luce degli esiti dell'interpello dell'Agenzia delle Entrate.

Il trattamento contabile e fiscale del venditore

Il caso sottoposto all'Agenzia ha riguardato la cessione, da parte di Beta ad Alfa, della partecipazione Eta per un importo pari a zero, con attribuzione di un valore economico negativo per euro 1.311.000.

Così come si evince dalla lettura dell'interpello, la cedente Beta aveva iscritto la partecipazione nell'attivo a un costo pari a euro 172.000.

L'operazione di cessione ha comportato il realizzo di una minusvalenza pari a euro 1.483.000 e l'iscrizione di un debito verso la società acquirente di un importo pari a euro 1.311.000 per effetto della cd. "dote" riconosciuta a fronte del valore negativo attribuito.

La vendita è stata contabilizzata da Beta come nel seguito riportato.

SCRITTURA CONTABILE 1

Descrizione	Dare	Avere
Minusvalenza per cessione partecipazione Eta S.r.l.	1.483.000	
Partecipazione Eta		172.000
Debito v/Alfa S.r.l.		1.311.000

Sotto il profilo fiscale, il valore attribuito alla partecipazione Eta al momento della cessione è stato pari a euro 1.483.000, importo dato dalla somma tra valore originario di iscrizione (euro 172.000) e valore economico negativo attribuito nella compravendita (euro 1.311.000).

Tale situazione ha determinato, per la cedente Beta, il realizzo di una minusvalenza di pari importo (euro 1.483.000), determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita pari a zero e il costo stesso della partecipazione. La componente di reddito negativa è da considerarsi indeducibile in presenza dei requisiti di *participation exemption* previsti dall'art. 87 del Tuir.

Il trattamento contabile e fiscale dell'acquirente

Specularmente la società acquirente Alfa ha iscritto la partecipazione al valore simbolico di 1 euro (per semplicità, nel prosieguo, si considera questo importo pari a 0), rilevando nel contempo un credito verso la società cedente di euro 1.311.000 e, nel passivo, un fondo a copertura delle probabili perdite della partecipata di pari importo.

L'acquisto ha comportato, per l'acquirente, la scrittura contabile nel seguito indicata (per semplicità l'importo della partecipazione è considerato pari a 0, pur se, come si evince dall'Interpello, l'iscrizione è avvenuta a un prezzo simbolico di 1).

SCRITTURA CONTABILE 2

Descrizione	Dare	Avere
Partecipazione Eta S.r.l.	-	
Credito v/Beta S.r.l.	1.311.000	
Fondo rischi e oneri		1.311.000

I principi contabili non trattano in maniera specifica il caso in cui l'acquisto di una partecipazione avvenga a un prezzo simbolico, con l'incasso di una somma versata dal cedente a fronte di una valutazione economica negativa della partecipazione acquistata. Tuttavia l'attuale principio contabile Oic 21, al par. 40, prevede che *«nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata, può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter fare fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata»*.

Naturalmente l'iscrizione del "Fondo rischi e oneri" dovrà rispettare i requisiti indicati nei paragrafi 23-26 del principio contabile Oic 31.

È da considerare che il principio contabile Oic 19 relativo a *Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*, nella versione ante 2014 (e quindi a oggi non più attuale), già prevedeva la

fattispecie di iscrizione di un fondo rischi e oneri nel caso di perdite future indicando che l'iscrizione dello stesso risultava obbligatoria qualora la partecipante avesse l'obbligo o l'intenzione (fattispecie a oggi non prevista dall'Oic 21, che menziona solo l'obbligo) di coprire tali perdite per la quota di pertinenza. Il precedente Oic 19 precisava inoltre che, se il relativo onere aveva già natura di debito (per esempio, per l'obbligo di ricapitalizzazione posto a carico del socio unico), esso doveva essere contabilizzato come tale e non tra i fondi per oneri.

Nel prosieguo della risposta dell'Agenzia si evince che il fondo rischi inizialmente iscritto, in esercizi successivi è stato utilizzato per un importo pari a euro 99.000 e ciò proprio a fronte di coperture delle perdite della partecipata. Dalla lettura dell'interpello si evince che il ripianamento delle perdite ha comportato:

- › la rinuncia di un credito finanziario concesso alla partecipata Eta dell'importo di euro 99.000:

SCRITTURA CONTABILE 3

Descrizione	Dare	Avere
Partecipazione Eta	99.000	
Credito v/partecipata Eta		99.000

- › la contestuale svalutazione della partecipazione Eta del medesimo importo di euro 99.000:

SCRITTURA CONTABILE 4

Descrizione	Dare	Avere
Svalutazione partecipazione Eta*	99.000	
Partecipazione Eta		99.000
* Da classificare nella classe D. del conto economico "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"		

- › il rilascio, così come esplicitamente indicato nel testo dell'interpello, a conto economico del fondo accantonato per l'importo pari a euro 99.000:

SCRITTURA CONTABILE 5

Descrizione	Dare	Avere
Fondo rischi e oneri	99.000	
Utilizzo fondo per ricapitalizzazione partecipazione*		99.000
* Da classificare nella classe D. del conto economico "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"		

Successivamente, a seguito di un miglioramento dei risultati economici ottenuti, la partecipata è riuscita a raggiungere un sostanziale pareggio di bilancio, che ha determinato un cambio di strategia di Alfa, la quale ha ritenuto opportuno cedere la partecipazione detenuta.

Le valutazioni effettuate tra le parti nella seconda compravendita hanno comportato la determinazione di un valore di vendita simbolico pari a 1 euro, con conseguente incremento nella valutazione economica di Eta di euro 1.211.000 rispetto a quello (negativo)

quantificato all'epoca del primo trasferimento tra Beta e Alfa.

La seconda vendita finale ha comportato lo stralcio del residuo fondo copertura perdita con contestuale contabilizzazione a conto economico di una componente positiva e, infine, la cancellazione dall'attivo patrimoniale della partecipazione come nel seguito indicato (per semplicità, l'importo della partecipazione è considerato pari a 0, pur se, come si evince dall'interpello, la vendita è avvenuta a un prezzo simbolico di 1).

SCRITTURA CONTABILE 6

Descrizione	Dare	Avere
Fondo rischi e oneri	1.212.000	
Partecipazione Eta		-
Utilizzo fondo per cessione partecipazione*		1.212.000
* Da classificare nella classe D. del conto economico "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie"		

Sotto il profilo fiscale, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello, la c.d. "dote" ricevuta in fase di acquisizione dovuta al valore economico negativo attribuito può essere considerata come una componente negativa del costo fiscalmente riconosciuto alla partecipazione, in quanto a questa strettamente connessa. Ciò vale sia per la

quota del fondo rischi e oneri utilizzato per la copertura delle perdite sofferte dalla partecipata (euro 99.000), sia per il residuo utilizzo dello stesso fondo rilasciato a conto economico al momento della cessione finale (euro 1.211.000).

La cessione finale ha determinato per Alfa una plusvalenza che, al sussistere dei requisiti di *parteci-*

pation exemption di cui all'art. 87 del Tuir, costituisce un importo imponibile per il 5% del suo ammontare. Tale interpretazione è sicuramente coerente con il trattamento, speculare, adottato dall'originaria cedente Beta, per la quale, come si è visto precedentemente, la minusvalenza aveva rappresentato una componente indeducibile in presenza dei requisiti *Pex*.

La soluzione adottata ha una valenza precisa, considerando che Alfa non realizza alcuna plusvalenza contabile per effetto della cessione della partecipazione che era in carico a valore nullo e viene ceduta a valore nullo, mentre le uniche componenti economiche sono quelle relative alle movimentazioni del fondo sulle quali vengono traslati i benefici fiscali dell'esenzione ai sensi dell'art. 87 del Tuir.

L'Amministrazione Finanziaria aveva già affrontato un caso simile nella risoluzione n. 184/E/2007 analizzando la fattispecie di trattamento di un *badwill* (avviamento negativo) generato in occasione dell'acquisto di un'azienda in perdita e con prospettive fortemente negative.

Anche nella precedente interpretazione, la differenza (negativa) tra il prezzo pagato per l'acquisto e il valore netto delle attività e passività acquisite era stata allocata a un fondo rischi e oneri futuri da rilasciare gradualmente a conto economico a copertura delle perdite annualmente realizzate dal ramo d'azienda acquisito ed eventualmente da rilevare quale provento straordinario per le quote di perdite che non si sarebbero poi verificate.

Anche in quest'occasione, l'Agenzia delle Entrate, relativamente a entrambe le ipotesi, ha considerato l'utilizzo del fondo come fiscalmente rilevante. La medesima rilevanza si sarebbe avuta, secondo la citata risoluzione, in caso di trasferimento del ramo d'azienda, evento che non renderebbe più giustifica-

bile il mantenimento del fondo creato all'atto dell'acquisizione.

Considerazioni conclusive

L'analisi della risposta fornita all'interpello n. 39 del 19 ottobre 2018 ha rappresentato l'occasione per ripercorrere alcuni aspetti peculiari legati al trattamento contabile e fiscale di operazioni di cessione che coinvolgono partecipazioni a cui è attribuito un valore economico negativo e che comportano, per l'acquirente, il riconoscimento di una cd. "dote" a fronte dei futuri oneri collegati.

Tali fattispecie rappresentano situazioni che sempre più frequentemente accadono conseguentemente a operazioni di ristrutturazioni societarie che coinvolgono società partecipate.

Secondo la **risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, se viene ceduta una partecipazione a cui le parti hanno attribuito un valore economico negativo a un corrispettivo nullo, la differenza (ovvero il valore economico negativo) rappresenta un costo fiscale negativo attribuito alla partecipazione stessa e che risulta rilevante ai fini del calcolo delle future plusvalenze**. L'iscrizione, da parte dell'acquirente, nel passivo di un **fondo a copertura delle perdite riferite alla partecipata** comporterà che:

- › la successiva cessione a zero della partecipazione non determina l'emersione di plusvalenze contabili;
- › verrà azzerato il fondo ancora iscritto con rilevazione di un effetto economico positivo;
- › ai fini fiscali, si realizzerà una componente positiva di reddito pari al valore economico negativo rilevato all'atto di acquisto originario che, se sussistono i requisiti *ex art. 87 del Tuir*, beneficerà dell'esenzione ai sensi della normativa della *participation exemption*. ●